

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3470

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI PRIMIO, BALLARDINI, BERTOLDI, DELLA BRIOTTA,  
ABBIATI, ACHILLI, BALDANI GUERRA, CINGARI, FRASCA,  
LEPRE, LENOCI, MORO DINO, MUSOTTO, MUSSA IVALDI  
VERCELLI, TOCCO**

*Presentata il 21 giugno 1971*

**Norme sulla organizzazione, funzionamento e attribuzione  
del consiglio di presidenza della Corte dei conti**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A distanza di tanti anni dall'entrata in vigore della Costituzione, che ha chiaramente fissato le peculiari attribuzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti ed ha sancito il principio dell'indipendenza dell'istituto e dei suoi componenti di fronte al Governo, demandandone l'attuazione al legislatore ordinario, la struttura del massimo organo di controllo della pubblica spesa risulta ancora fondamentalemente regolata dalla normativa del 1862 e del 1934.

Questa la situazione denunciata nel 1969 da oltre trecento magistrati della Corte dei conti in una petizione rivolta a questa Camera.

Al Governo sono ancora attribuite forme gravi di ingerenza nella vita della Corte dei conti, come la libera scelta del presidente, l'altrettanto libera scelta di metà dei consiglieri, la possibilità di interferire nelle promozioni di tutti i magistrati, compresa quella a procuratore generale, nonché il potere di

iniziativa, di cui è titolare in comune con il presidente dell'istituto, per la revoca e la destituzione dei più alti magistrati.

La struttura della Corte, poi, è caratterizzata da un ordinamento piramidale e gerarchizzato al cui vertice si trova il presidente il quale esercita amplissimi poteri:

presiede istituzionalmente la sezione del controllo sulle amministrazioni ed aziende statali; la sezione del controllo sulle gestioni finanziarie degli enti sovvenzionali dallo Stato e le sezioni riunite, anche quando sono chiamate a decidere sui ricorsi dei magistrati e degli altri dipendenti in materia di rapporto di impiego (avverso atti cioè che egli stesso ha emesso ovvero ha contribuito a formare);

provvede con la più ampia discrezionalità alla composizione dei collegi giudicanti (per le sezioni riunite la composizione è disposta dal presidente per ogni singolo giudizio, scegliendo tra i magistrati che all'inizio di ogni anno egli stesso vi ha assegnato), alla

formazione degli organici degli uffici ed all'assegnazione e trasferimento dei magistrati, compresi quelli di grado più elevato, da un ufficio all'altro;

applica le sanzioni disciplinari inferiori alla destituzione (egli stesso nomina la commissione di disciplina, la quale poi gli fa le relative proposte);

nomina il segretario generale, che funge da vero e proprio capo del personale;

elargisce, con la più ampia discrezionalità, premi di carattere generale ovvero limitati a gruppi o a singoli, che ne siano da lui ritenuti meritevoli;

assegna, altrettanto liberamente incarichi connessi o no con le funzioni di istituto e valuta della compatibilità con dette funzioni di incarichi conferiti da altre autorità;

presiede il consiglio di presidenza, che gli dà pareri quasi mai vincolanti nelle suddette materie e che delibera sulle promozioni, le quali sono disposte per la maggior parte a scelta (nessuna norma legislativa o regolamentare contiene l'indicazione dei criteri di scelta).

Ora, una simile situazione è in evidente contrasto col precetto costituzionale dell'indipendenza dell'istituto e dei suoi componenti nei confronti del Governo.

Col provvedimento legislativo che si propone, si intende appunto creare una struttura che attui ad un tempo il principio dell'autonomia dell'istituto (non quella falsamente rappresentata dal complesso delle prerogative di uno o pochi suoi capi, ma quella realizzantesi nella partecipazione al suo governo di rappresentanti di tutti i suoi componenti, eletti da questi) ed il collegamento del medesimo col Parlamento, in coerenza con la destinazione delle sue attività essenziali, rivolte, pur nell'autonomia delle relative funzioni, a fornire dati al Parlamento per il controllo politico sull'Esecutivo: un organo collegiale, dunque, nel quale siedano magistrati elettivi e parlamentari ed al quale sia devoluto tutto quanto attiene al governo dei magistrati e dell'istituto; un organo che per la sua stessa composizione difficilmente si presta ad essere utilizzato come centro di potere da chicchessia.

Tale è la prospettiva in cui si pone il provvedimento, del quale si espone appresso più specificamente il contenuto.

L'articolo 1 riguarda la organizzazione e il funzionamento del Consiglio di presidenza. La partecipazione diretta dei parlamentari sta a sottolineare il menzionato collegamento dell'istituto col Parlamento. Si è prevista l'elezione di un solo presidente di sezione, considerata la partecipazione di diritto del presidente e del procuratore generale. Quanto al sistema di elezione dei magistrati, si è previsto un unico corpo elettorale. La disposizione del secondo comma ha lo scopo di dare un'adeguata rappresentanza alla minoranza. La disposizione del terzo comma tende a realizzare una opportuna responsabilizzazione dell'opposizione parlamentare nella scelta di coloro che andranno a partecipare alla gestione dell'organo di controllo.

Le rimanenti disposizioni disciplinano il funzionamento dell'organo e precisano le attribuzioni del segretario generale.

All'articolo 2 sono indicate le attribuzioni del Consiglio di presidenza. Per le materie che non attengono all'amministrazione del personale di magistratura, ma alla complessiva gestione dell'istituto (materie indicate nel secondo comma) si è ritenuta opportuna una adeguata rappresentanza degli interessi del rimanente personale, mediante l'integrazione del Consiglio di presidenza con componenti del Consiglio di amministrazione del personale non di magistratura (terzultimo comma).

Si attribuisce inoltre alla Corte dei conti una autonomia di gestione della spesa che, nel rispetto degli stanziamenti deliberati dal Parlamento, la sottragga alla ingerenza del Ministero del tesoro nel momento della erogazione.

L'articolo 3 disciplina il sistema di elezione del presidente ed i requisiti di eleggibilità. Quanto a questi, si è recepita la norma concernente i giudici costituzionali, escludendosi i soli magistrati a riposo, dato che il rapporto di impiego del presidente rimane disciplinato dalle norme attuali, che ne prevedono la cessazione al compimento dei settant'anni.

L'articolo 4 disciplina la struttura e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione del personale diverso da quello di magistratura. La struttura dell'organo è conforme a quella prevista dal testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957 e dall'ultima legge sul riassetto delle amministrazioni statali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti è composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Procuratore generale, da sei Deputati e sei Senatori eletti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e da dieci membri eletti ogni tre anni dai magistrati della Corte dei conti e scelti uno tra i presidenti di sezione e gli altri tra gli appartenenti alle altre qualifiche, in ragione di tre per ciascuna qualifica.

Ciascun magistrato dispone, oltre che del voto per l'elezione del presidente di sezione, di due voti per l'elezione dei rappresentanti di ciascuna delle altre qualifiche.

I Deputati e i Senatori sono eletti con la maggioranza dei tre quinti delle rispettive Camere.

I membri parlamentari restano in carica fino alla convocazione delle nuove Camere.

L'elezione dei membri appartenenti alla magistratura deve essere indetta non oltre due mesi prima della scadenza di quelli in carica, i quali continuano comunque a svolgere le loro funzioni fino a quando non siano stati sostituiti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando debba deliberare sugli affari di propria competenza o comunque ne abbiano fatto richiesta due dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quindici componenti del Consiglio, di cui almeno cinque parlamentari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Chiunque può prendere visione dei verbali delle sedute del Consiglio di presidenza.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario generale della Corte dei conti, il quale è scelto dal Consiglio di presidenza tra i magistrati della Corte stessa con qualifica non superiore a consigliere, esclusi quelli che fanno parte del Consiglio.

Il Segretario generale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di presidenza, compresa l'emissione dei titoli di spesa a carico del bilancio autonomo della Corte dei conti.

### ART. 2.

Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti delibera su tutti i provvedimenti attinenti allo stato dei magistrati della Corte dei

conti, ivi compresi le nomine, le promozioni, le sanzioni disciplinari, le assegnazioni di sedi e di funzioni, i trasferimenti, il conferimento di incarichi connessi o meno con funzioni istituzionali e le autorizzazioni ad accettare incarichi conferiti da Amministrazioni od enti.

Il Consiglio delibera inoltre su tutto quanto attiene alla organizzazione ed al funzionamento degli uffici e dispone autonomamente le spese a carico del bilancio della Corte dei conti approvato dal Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Delibera pure sul rendiconto della Corte dei conti, da sottoporre all'approvazione del Parlamento in allegato al consuntivo della spesa del Ministero del tesoro.

Sono devolute infine al Consiglio di presidenza tutte le altre attribuzioni spettanti al Presidente della Corte dei conti per le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo le funzioni giurisdizionali e di controllo.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al secondo comma il Consiglio di presidenza è integrato da otto componenti del Consiglio di amministrazione, designati all'inizio di ogni anno dal Consiglio stesso e scelti quattro tra i componenti di cui alla lettera *a*) e quattro tra quelli di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4 della presente legge.

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità con le deliberazioni del Consiglio di presidenza, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ai magistrati della Corte dei conti sono estese le guarentigie dei magistrati dell'ordine giudiziario.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme sul Consiglio superiore della magistratura.

### Art. 3.

Il Presidente della Corte dei conti è nominato dal Consiglio di presidenza ed è scelto tra i magistrati in attività di servizio delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche ed economiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

La nomina è deliberata a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

In caso di vacanza della carica di Presidente o di assenza o impedimento del Presi-

dente in carica, ne esercita temporaneamente le funzioni, comprese quelle giurisdizionali e di controllo, il Presidente di sezione componente del Consiglio. Entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza il Consiglio di presidenza provvede alla nomina del nuovo Presidente.

Le disposizioni dei primi due commi hanno effetto dalla data di cessazione dal servizio, per limiti di età o per altra causa, del Presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4.

Il Consiglio di amministrazione, che sostituisce gli organi indicati nell'articolo 20 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è presieduto da un presidente di sezione, nominato dal Consiglio di presidenza ogni tre anni, all'atto dell'insediamento dei magistrati eletti nel Consiglio di presidenza, ed è composto:

a) da otto impiegati della carriera direttiva di qualifica più elevata, aventi maggiore anzianità nella qualifica;

b) dai rappresentanti del personale di cui all'articolo 146 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di seconda classe.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono quelle previste dall'articolo 146 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Tutti i provvedimenti riguardanti il personale amministrativo della Corte dei conti sono adottati dal presidente del Consiglio di amministrazione su conforme deliberazione del Consiglio medesimo.